DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 2

Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri

Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Abrogato dal 9 ottobre 2010 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-funzionalita-dell-amministrazione-della/art-2-assunzione-e-mantenimento-in-servizio-di-personale-dell-arma-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it